



Orzinuovi, 07/08/2017

Prot:APN/14534/2017

Al Sindaco

All'Assessore al bilancio

Al Responsabile del Servizio
Rapporti con le partecipate

Alla Società Nuova Orceania srl

CIRCOLARE N. 07 DEL 04 GOSTO 2017

OGGETTO: Scadenze e adempimenti in materia di società partecipate

Facendo seguito alle molteplici precedenti proprie note e circolari sull'argomento delle scadenze e degli adempimenti relativamente alle società partecipate, si comunica che il 27 giugno 2017 è entrato in vigore il D.Lgs 100/2017, c.d. **correttivo del testo unico delle società a partecipazione pubblica** (d.lgs. 175/2016). Il decreto "correttivo" è stato pubblicato il 26 giugno, sulla Gazzetta ufficiale n. 147 ed è **entrato in vigore** il giorno successivo **27 giugno 2017**.

Si segnalano le seguenti scadenze:

1) art. 24 d.lgs.175/2016 (come rinnovato dal decreto 100/2017) **entro il prossimo 30 settembre** revisione straordinaria delle partecipazioni societarie. E' un aggiornamento del precedente "piano operativo di razionalizzazione" approvato nel 2015; "con provvedimento motivato", dovrà essere effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute. Il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, **entro il mese di ottobre**, attraverso il "portale" online disponibile sul sito **www.dt.mef.gov.it**.

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società".

PRINCIPI CARDINE AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE:

- eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Si sottolinea che le amministrazioni non possono detenere quote di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (art.4 del TU).

Il piano deve essere uno strumento di più efficace controllo delle società, finalizzato al contenimento dei costi di funzionamento e ad una maggiore efficienza della gestione delle aziende pubbliche.

Si ricorda che l'art. 19 comma 5 del TU impone alle amministrazioni di definire "obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale", anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali, delle assunzioni, delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni stesse, divieti o limitazioni alle assunzioni "tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".

Le società devono assicurare il concreto perseguimento degli obiettivi con propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. Detti provvedimenti, e i conseguenti contratti di secondo livello, sono pubblicati sul sito web della società e delle amministrazioni socie in "amministrazione trasparente". Qualora la **pubblicazione sia omessa o incompleta**, si applicano **le sanzioni** del decreto legislativo 33/2013: è vietata l'erogazione alle società di somme da parte dell'amministrazione, esclusi i pagamenti per prestazioni rese in base ad obbligazioni contrattuali (articolo 22 comma 4 del decreto legislativo 33/2013); l'omissione è rilevante per la valutazione della responsabilità dirigenziali, è causa di responsabilità per danno all'immagine e, comunque, è valutata per la liquidazione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio (articolo 46 del decreto legislativo 33/2013); infine, l'articolo 47 del "decreto trasparenza" prevede la sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione.

2. Aggiornamento dello statuto alle nuove disposizioni normative, contenute nel TU, da parte delle società partecipate; la scadenza, ordinatoria e non perentoria era prevista per **il 31 luglio 2017**. Si consiglia di predisporlo per consentirne l'approvazione entro il 30 settembre, insieme alla revisione straordinaria.

3. Iscrizione elenco aggiudicatori. Il 15 febbraio 2017 l'ANAC ha approvato la deliberazione numero 235 sulle "linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante **affidamenti diretti** nei confronti di **proprie società in house** previsto dall'articolo 192 del d.lgs. 50/2016".

La deliberazione, prevede che **le amministrazioni** potranno presentare la domanda di iscrizione all'elenco dal 27 giugno. Con comunicato del Presidente ANAC del 10/05/2017, è stato **prorogato il termine al 15 settembre 2017**.

A partire da tale data, la presentazione della **domanda di iscrizione "costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house"**. **Diversamente non potrà più affidarsi alcun servizio in house.**

Si ricorda che fino al 15 settembre le amministrazioni potranno continuare ad affidare *in house* contratti alle proprie società nel rispetto degli articoli 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 "sotto la propria responsabilità".

Pro memoria sul concetto giuridico di "In house"

L'affidamento *in house* di un contratto pubblico è sottratto alla disciplina del Codice dei contratti e si ha quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'amministrazione esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della società controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione controllante (o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione);
- c) nella persona giuridica controllata non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati (fatta eccezione per forme di partecipazione private previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla controllata).
- d) secondo l'articolo 4 comma 4 del d.lgs. 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, la società *in house* deve avere, quale oggetto sociale esclusivo, le sole attività previste dallo stesso decreto.

OGGETTO SOCIALE Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, l'ANAC accerterà, in primo luogo, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto della società, che la stessa abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico.

CONTROLLO ANALOGO L'ANAC verificherà la sussistenza effettiva dell'esistenza del controllo analogo dell'amministrazione, a quello esercitato sui propri servizi, anche nei confronti della società.

Secondo l'ANAC, si possono attivare tre diverse modalità di controllo sovrapponibili: controllo ex ante, controllo contestuale e controllo ex post.

Il controllo preventivo ex ante è esercitabile, ad esempio:

attraverso la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione, degli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche applicando indicatori qualitativi e quantitativi;

con la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali: la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc. .

Il *controllo contestuale* potrebbe attivarsi, ad esempio:

con la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

attraverso la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio;

mediante la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;

attraverso la previsione di controlli ispettivi;

con il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

Infine, secondo l'ANAC, il *controllo ex post* potrebbe concretizzarsi, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto:

dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house;

dando atto del conseguimento degli obiettivi prefissati;

fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

La sussistenza del controllo analogo sarà accertata dall'Autorità attraverso "una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l'esame degli atti costitutivi, degli statuti e dei patti parasociali degli organismi coinvolti".

L'onere della prova è a carico dell'amministrazione.

Quindi, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco, l'amministrazione "deve indicare gli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo e la relativa documentazione probatoria".

L'Autorità, inoltre, può sempre richiedere ulteriori documenti, laddove ritenuti utili per la completezza dell'istruttoria, quali: delibere assembleari, determinazioni dell'organo amministrativo, contratti di affidamento, documenti di programmazione, ecc.

CAPITALI PRIVATI ESCLUSI. Per consentire l'iscrizione, l'Autorità verificherà, mediante l'esame dell'atto costitutivo della società, l'assenza di partecipazione di capitali privati,

FATTURATO Infine, l'Autorità nazionale anticorruzione provvederà ad accertare che lo statuto societario preveda che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia realizzato svolgendo i compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione eccedente, rispetto al suddetto limite dell'ottanta per cento, potrà essere conseguita con soggetti terzi solo a condizione che la stessa permetta di realizzare economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

Considerate le nuove modalità per gli affidamenti in house che si applicheranno a decorrere dal 15 settembre p.v., sarebbe consigliabile, in caso di affidamenti di servizi ad oggi ancora pendenti, provvedere a concludere la procedura di affidamento sotto l'applicazione della disciplina al momento vigente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONELLA PATRIZIA NOSTRO
(documento firmato digitalmente)